



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque
e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico

ONOREVOLI SENATORI. - L'acqua è fonte di vita. Senza acqua non c'è vita. L'acqua costituisce pertanto un bene comune dell'umanità, un bene irrinunciabile che appartiene a tutti. Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile: dunque l'acqua non può essere proprietà di nessuno, bensì bene condiviso equamente da tutti.

Oggi sulla Terra più di un miliardo e trecento milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile. Si prevede che nel giro di pochi anni tale numero raggiunga i tre miliardi. Il principale responsabile di tutto ciò è il modello neoliberista che ha prodotto una enorme disuguaglianza nell'accesso all'acqua, generando oltretutto una sempre maggior scarsità di quest'ultima, a causa di modi di produzione distruttivi dell'ecosistema.

E tuttavia le pressioni ai diversi livelli (internazionale, nazionale e locale), finalizzate ad affermare la privatizzazione e l'affidamento al cosiddetto libero mercato della gestione della risorsa idrica, continuano imperterrite e travalicano trasversalmente le diverse culture politiche ed amministrative. Per questo affermiamo che arrestare i processi di privatizzazione dell'acqua assume, nel XXI secolo, sempre più le caratteristiche di un problema di civiltà, che chiama in causa politici e cittadini, che chiede a ciascuno di valutare i propri atti, assumendosene la responsabilità rispetto alle generazioni viventi e future.

Le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico

può regolare e legittimare la sua distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Dopo decenni di ubriacatura neoliberista, gli effetti della messa sul mercato dei servizi pubblici e dell'acqua dimostrano come solo una proprietà pubblica e un governo pubblico e partecipato dalle comunità locali possano garantire la tutela della risorsa, il diritto e l'accesso all'acqua per tutti e la sua conservazione per le generazioni future.

In questa battaglia, insieme globale e locale, è ormai largamente diffusa la consapevolezza delle popolazioni riguardo alla necessità di non mercificare il bene comune acqua e non esiste quasi più territorio che non sia attraversato da vertenze per l'acqua.

Le lotte per il riconoscimento e la difesa dell'acqua come bene comune hanno acquisito in questi anni una rilevanza e una diffusione senza precedenti, assumendo anche nuovi significati ed approfondimenti.

Da una parte, le lotte contro la privatizzazione e per il diritto d'accesso all'acqua e alle risorse naturali sono state il motore di cambiamenti sociali e politici epocali in un continente come l'America Latina (basti pensare alla Bolivia che oggi, primo Paese al mondo, ha un Ministro per l'acqua o all'Uruguay che ha deciso, attraverso *referendum*, di inserire l'acqua come diritto umano e bene comune nella Costituzione) e in diverse aree geografiche planetarie (prima fra tutte, la lotta delle donne e dei contadini indiani contro le dighe del Narmada); dall'altra, le lotte per l'acqua tendono sempre più a divenire strumento di costruzione di pace contro la guerra globale, oggi sempre più determinata dalla competizione per il controllo delle risorse naturali strategiche, di cui l'acqua è la più importante. Anche nel no-

stro Paese l'importanza della questione acqua ha raggiunto nel tempo una forte consapevolezza sociale e una capillare diffusione territoriale, aggregando culture ed esperienze differenti e facendo diventare la battaglia per l'acqua il paradigma di un altro modello di società.

È un percorso che parte da lontano. Nel 2003, dichiarato dall'ONU «Anno mondiale dell'acqua», proprio a Firenze si svolse il Forum mondiale alternativo dell'acqua che, ispirandosi al concetto di acqua come bene comune necessario alla vita, bocciò le politiche fondate sulla trasformazione dell'acqua in merce, anche mediante l'introduzione del cosiddetto «partenariato pubblico-privato», chiedendone con forza la proprietà e la gestione pubblica come garanzia di libero accesso per tutti.

Da allora sono state decine e decine le vertenze che si sono aperte nei territori contro la privatizzazione dell'acqua e per un nuovo governo pubblico e partecipato della stessa: dall'Abruzzo alla Sicilia, dalla Campania alla Lombardia, dal Lazio alla Toscana, dove nel 2005 sono state raccolte più di 43.000 firme in calce ad una legge regionale di iniziativa popolare.

La necessità di mettere in rete e collegare fra loro queste diverse esperienze, unita alla consapevolezza che per poter produrre un cambiamento effettivo occorreva costruire sull'acqua una vertenza di dimensione nazionale, sono state il terreno di coltura che ha permesso nel marzo 2006 l'effettuazione a Roma del primo Forum italiano dei movimenti per l'acqua, cui hanno partecipato centinaia di realtà territoriali e decine di reti nazionali, associative, sindacali e politiche.

Il Forum, attraverso i suoi seminari, ha messo a fuoco l'intera questione acqua, dagli aspetti di politica globale a quelli territoriali, dalla tutela della risorsa alla sua gestione, dalla critica delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni alla ricerca di nuovi

modelli di pubblico basati sulla democrazia partecipativa.

Con un'importante conclusione condivisa: la necessità di un cambiamento normativo nazionale, che segnasse una svolta radicale rispetto alle politiche, trasversalmente condizionate negli ultimi vent'anni, che hanno fatto dell'acqua una merce e del mercato il punto di riferimento per la sua gestione. Provocando dappertutto degrado e spreco della risorsa, precarizzazione del lavoro, peggioramento della qualità del servizio, aumento delle tariffe, riduzione dei finanziamenti per gli investimenti, diseconomicità della gestione, espropriazione dei saperi collettivi, mancanza di trasparenza e di democrazia.

Ovvero, il totale fallimento degli obiettivi promessi da una martellante campagna di promozione comunicativa in ordine ai benefici della privatizzazione e del cosiddetto partenariato pubblico-privato - maggiore qualità, maggiore economicità, maggiori investimenti - che, alla prova dei fatti si sono dimostrati totalmente inconsistenti.

Nel frattempo, il cambiamento realizzatosi con le elezioni politiche dell'aprile 2006 ha portato al governo la coalizione dell'Unione che nel suo programma contiene il principio del mantenimento nelle mani pubbliche della proprietà e della gestione del servizio idrico integrato. Un importante passaggio, frutto anche della mobilitazione sociale che in questi anni ha reso cultura di massa l'idea dell'acqua come bene comune non mercificabile.

Proprio perché tale cultura diventi politica concreta ed esperienza consolidata, le realtà territoriali e le reti nazionali che hanno promosso il Forum italiano dei movimenti per l'acqua hanno deciso di darsi e di fornire al Paese uno strumento normativo che disegni il quadro della svolta auspicata: una proposta di legge d'iniziativa popolare (vedi atto Camera n. 2 della XVI legislatura) con gli obiettivi di tutela della risorsa e della sua qualità, di ripubblicizzazione del servizio

idrico integrato, di gestione dello stesso attraverso strumenti di democrazia partecipativa.

Il presente disegno di legge che passiamo ad illustrare riproduce il testo dell'atto Senato n. 206 della XVII legislatura.

L'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, identificate come la definizione dei principi con cui deve essere gestito il patrimonio idrico nazionale e la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua.

L'articolo 2 stabilisce i principi generali, definendo l'acqua come bene finito da tutelare anche per le generazioni future, l'accesso all'acqua come diritto umano inviolabile, l'indisponibilità dell'uso della stessa secondo logiche di mercato, la subordinazione del prelievo alla concessione da parte delle pubbliche amministrazioni, la priorità dell'uso per alimentazione e l'igiene umana, la priorità dell'uso produttivo per l'agricoltura e l'alimentazione animale, la necessità che ad ogni prelievo concesso corrisponda un contatore dell'uso.

L'articolo 3 stabilisce i principi relativi alla tutela e alla pianificazione della risorsa acqua, definendo l'obbligatorietà per ogni bacino idrografico di dotarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un bilancio idrico di bacino e di una pianificazione delle destinazioni d'uso dell'acqua, vincolando all'esistenza di questi ultimi le concessioni al prelievo; designando l'esclusività di destinazione all'uso umano per le acque così definite per le loro caratteristiche qualitative; stabilendo gli strumenti per la conservazione della qualità della risorsa; vincolando al rispetto di quanto stabilito sopra ogni nuova concessione relativa alle acque minerali.

L'articolo 4 stabilisce i principi relativi alla gestione del servizio idrico, definendo tale servizio privo di rilevanza economica e sottratto ai principi della libera concorrenza

poiché persegue finalità sociali e ambientali di pubblico interesse.

L'articolo 5 stabilisce i principi del governo pubblico del ciclo integrato dell'acqua, definendo le modalità della gestione integrata, la proprietà pubblica e inalienabile delle infrastrutture e delle reti e l'affidamento della gestione in via esclusiva ad enti di diritto pubblico.

L'articolo 6 stabilisce le modalità della fase di transizione verso la ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico, stabilendone la decadenza degli affidamenti in essere in concessione a terzi, e definendo i tempi e i vincoli per la trasformazione degli affidamenti in essere attraverso società a capitale misto pubblico-privato o attraverso società a totale capitale pubblico. Il medesimo articolo definisce anche il ricorso ai poteri sostitutivi in caso di mancata ottemperanza a quanto previsto.

L'articolo 7 stabilisce, al fine di attuare i processi previsti dalla fase di transizione, l'istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, prevedendo che il Governo adotti un apposito regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per disciplinare le modalità di accesso a tale Fondo.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la fiscalità generale definendo a carico della stessa la copertura in parte dei costi di investimento e la copertura dei costi di erogazione del quantitativo minimo vitale giornaliero per persona.

L'articolo 9 stabilisce le modalità di finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa, definendo l'erogazione gratuita di 50 litri per abitante come quantitativo minimo vitale giornaliero; definendo i principi cui dovranno conformarsi le normative regionali per la definizione delle fasce tariffarie per consumi superiori; definendo come interna alla tariffa per gli usi non do-

mestici una quota parte da destinare alla copertura dei costi di investimento, dei costi delle attività di bonifica dagli inquinanti e delle attività di prevenzione e controllo.

L'articolo 10 stabilisce i principi del governo partecipativo del servizio idrico integrato che le normative regionali dovranno disciplinare.

L'articolo 11 stabilisce, al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, l'istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale, finanziato dal prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata e dal prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata; il Fondo sarà destinato a progetti di cooperazione internazionale decentrata e partecipata dalle comunità locali per il sostegno all'accesso all'acqua.

L'articolo 12 stabilisce la copertura finanziaria della legge, definendo l'allocazione di risorse per il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione attraverso una riduzione pari al 5 per cento delle somme destinate nell'anno finanziario 2019 alle spese militari; la destinazione di quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale; la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni previste per la violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico; la destinazione di una quota parte, non inferiore al 10 per cento, dell'IVA applicata sul commercio delle acque minerali; l'allocazione di risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l'uso di sostanze chimiche inquinanti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *s)*, della Costituzione, detta i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale.

2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del cielo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Art. 2.

(Principi generali)

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2. L'acqua è un bene finito, indispensabile all'esistenza di tutti gli esseri viventi. Tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.

3. L'uso dell'acqua per l'alimentazione e l'igiene umane è prioritario rispetto agli altri

usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo e come tale esso deve essere sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione degli interventi che consentano reciprocità e mutuo aiuto tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi dell'acqua sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

4. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 3.

5. Tutti i prelievi di acqua devono essere misurati a mezzo di un contatore conforme alla normativa dell'Unione europea vigente in materia, fornito dall'autorità competente e installato a cura dell'utilizzatore secondo i criteri stabiliti dall'autorità stessa.

Art. 3.

(Principi relativi alla tutela e alla pianificazione)

1. Per ogni bacino idrografico è predisposto un bilancio idrico entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il bilancio idrico viene recepito negli atti e negli strumenti di pianificazione concernenti la gestione dell'acqua e del territorio e deve essere aggiornato periodicamente.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto, l'autorità responsabile per la redazione e per approvazione dei bilanci idrici di bacino e i relativi criteri per la loro redazione secondo i principi contenuti nella direttiva 60/2000/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, al fine di assicurare:

- a) il diritto all'acqua;
- b) l'equilibrio tra prelievi e capacità naturale di ricostituzione del patrimonio idrico;
- c) la presenza di una quantità minima di acqua, in relazione anche alla naturale dinamica idrogeologica ed ecologica, necessaria a permettere il mantenimento di biocecosi autoctone e il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, per garantire la tutela e la funzionalità degli ecosistemi acquatici naturali.

3. Al fine di favorire la partecipazione democratica, lo Stato e gli enti locali applicano nella redazione degli strumenti di pianificazione quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE sull'informazione e la consultazione pubblica.

4. Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve essere vincolato al rispetto delle priorità, così come stabilite all'articolo 2, commi 3 e 4, e alla definizione del bilancio idrico di bacino, corredato da una pianificazione delle destinazioni d'uso delle risorse idriche.

5. Fatti salvi i prelievi destinati al consumo umano per il soddisfacimento del diritto all'acqua, il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque deve considerare il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse in confronto al principio «chi inquina paga», previsto dall'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, fermo restando quanto stabilito all'articolo 8 della presente legge. Per esigenze ambientali o sociali gli enti preposti alla pianificazione della gestione dell'acqua possono comunque disporre limiti al rilascio o al rinnovo delle concessioni di prelievo dell'acqua anche in presenza di remunerazione dell'intero costo.

6. In assenza di quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere rilasciate nuove concessioni e quelle esistenti

devono essere sottoposte a revisione annuale.

7. Le acque che, per le loro caratteristiche qualitative, sono definite «destinabili all'uso umano» non devono di norma essere utilizzate per usi diversi. Possono essere destinate ad usi diversi solo se non siano presenti altre risorse idriche, nel qual caso l'ammontare del relativo canone di concessione è decuplicato.

8. Per tutti i corpi idrici deve essere garantita la conservazione o il raggiungimento di uno stato di qualità vicino a quello naturale entro l'anno 2019, come previsto dalla direttiva 60/2000/CE, che indicava come data limite l'anno 2015, attraverso:

a) il controllo e la regolazione degli scarichi idrici;

b) l'uso corretto e razionale delle acque;

c) l'uso corretto e razionale del territorio.

9. Le concessioni al prelievo e le autorizzazioni allo scarico per gli usi differenti da quello potabile possono essere revocate dall'autorità competente, anche prima della loro scadenza amministrativa, se è verificata l'esistenza di gravi problemi qualitativi e quantitativi al corpo idrico interessato. In tali casi non sono dovuti risarcimenti di alcun genere, salvo il rimborso degli oneri per il canone di concessione delle acque non prelevate.

10. I piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere aggiornati adeguandoli ai principi della presente legge e alle indicazioni degli specifici strumenti pianificatori di cui al presente articolo.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna nuova concessione per sfruttamento, imbottigliamento e utilizzazione di sorgenti, fonti, acque minerali o corpi idrici idonei all'uso potabile può essere rilasciata, se in contrasto con quanto previsto nel presente articolo.

Art. 4.

*(Principi relativi alla gestione
del servizio idrico)*

1. In considerazione dell'esigenza di tutelare il pubblico interesse allo svolgimento di un servizio essenziale, in situazione di monopolio definita ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, il servizio idrico integrato è da considerare servizio pubblico locale privo di rilevanza economica.

2. La gestione del servizio idrico integrato è sottratta al principio della libera concorrenza, è realizzata senza finalità lucrative, persegue finalità di carattere sociale e ambientale, ed è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica nonché mediante meccanismi tariffari.

3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono impegni del Governo italiano ai fini della sottoscrizione e della ratifica di qualsiasi trattato o accordo internazionale in materia.

Art. 5.

*(Governo pubblico del ciclo integrato
dell'acqua)*

1. Al fine di salvaguardare l'unitarietà e la qualità del servizio, la gestione delle acque avviene mediante il servizio idrico integrato, come definito dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture e dotazioni patrimoniali afferenti al servizio idrico integrato costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, i quali non possono cederla. Tali beni sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ai sensi dell'articolo 822 del codice civile e ad essi si applica la disposizione dell'articolo 824

del medesimo codice. Essi, pertanto, sono inalienabili e gravati dal vincolo perpetuo di destinazione ad uso pubblico.

3. La gestione e erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente ad enti di diritto pubblico.

Art. 6.

(Ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Decadenza delle forme di gestione. Fase transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non sono possibili acquisizioni di quote azionarie di società di gestione del servizio idrico integrato.

2. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate in concessione a terzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, decadono alla medesima data.

3. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale misto pubblico-privato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono tenute ad avviare il processo di trasformazione in società a capitale interamente pubblico previo recesso del settore acqua e scorporo del ramo d'azienda relativo, in caso di gestione di una pluralità di servizi. Tale processo deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le società risultanti dal processo di trasformazione di cui al comma 3 possono operare alle seguenti condizioni vincolanti:

a) divieto di cessione di quote di capitale a qualsiasi titolo;

b) esercizio della propria attività in via esclusiva nel servizio affidato;

c) obbligo di sottostare al controllo da parte degli enti affidanti analogo a quello dagli stessi esercitato sui servizi a gestione diretta;

d) obbligo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro tre anni dalla data di costituzione.

5. Tutte le forme di gestione del servizio idrico affidate a società a capitale interamente pubblico in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, se non decadute per contratto, sono tenute a completare il processo di trasformazione in enti di diritto pubblico entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per le forme di gestione del servizio idrico di cui al comma 5, che rispettano le condizioni vincolanti di cui al comma 4, lettere a), b), e c), il termine di cui al medesimo comma 5 è prorogabile fino a un massimo di sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. In caso di mancata osservanza di quanto stabilito dal presente articolo, il Governo esercita i poteri sostitutivi stabiliti dalla legge.

8. Con decreto dei Ministri competenti da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità ai quali le regioni e gli enti locali devono attenersi per garantire la continuità del servizio idrico e la qualità dello stesso durante la fase transitoria di cui al presente articolo, assicurando la trasparenza e la partecipazione dei lavoratori e dei cittadini ai relativi controlli.

Art. 7.

(Istituzione del Fondo nazionale per la pubblicizzazione del servizio idrico integrato)

1. Al fine di attuare i processi di trasferimento di gestione di cui all'articolo 6, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. Il Fondo nazionale è

alimentato dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 12.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 8.

(Norme generali sul finanziamento del servizio idrico integrato)

1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica nonché attraverso la tariffa di cui all'articolo 9.

2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale sono destinati a coprire parte dei costi di investimento e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, come definito all'articolo 9, comma 3. Ad essi vanno destinate risorse ai sensi di quanto stabilito all'articolo 12.

Art. 9.

(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa)

1. Con apposito decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e l'igiene umane. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito di cui al comma 3.

3. L'erogazione giornaliera di acqua per l'alimentazione e l'igiene umane, conside-

rata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Essa è gratuita ed è coperta dalla fiscalità generale.

4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona di cui al comma 3.

5. Per le fasce di consumo domestico superiori a 50 litri al giorno per persona, le normative regionali individuano fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto:

- a) del reddito individuale;
- b) della composizione del nucleo familiare;
- c) della quantità dell'acqua erogata;
- d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

6. Le normative regionali, inoltre, definiscono tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri al giorno per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale. La tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i principi di cui all'articolo 2.

7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei principi di cui all'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare:

- a) la copertura parziale dei costi di investimento;
- b) le attività di depurazione o di riquaificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui viene concesso l'uso dell'acqua;
- c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.

Art. 10.

(Governo partecipativo del servizio idrico integrato)

1. Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione e gestione ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di tale diritto.

2. Ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli strumenti di democrazia partecipativa di cui al comma 1 del presente articolo sono disciplinati dagli statuti dei comuni.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo definisce la Carta nazionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all'acqua, come definito all'articolo 9, comma 3, nonché di fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta nazionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili.

Art. 11.

(Fondo nazionale di solidarietà internazionale)

1. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile per tutti gli abitanti del pianeta, e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che garantisca tale

accesso, è istituito il Fondo nazionale di solidarietà internazionale da destinare a progetti di sostegno all'accesso all'acqua, gestiti attraverso forme di cooperazione decentrata e partecipata dalle comunità locali dei Paesi di erogazione e dei Paesi di destinazione, con l'esclusione di qualsivoglia profitto o interesse privatistico.

2. Il Fondo di cui al comma 1, si avvale, fra le altre, delle seguenti risorse:

a) prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura del gestore del servizio idrico integrato;

b) prelievo fiscale nazionale di 1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale commercializzata.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1.

Art. 12.

(Disposizione finanziaria)

1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene alla fiscalità generale di cui all'articolo 8, comma 2, e al Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 7, comma 1, è garantita attraverso:

a) la destinazione, in sede di approvazione della legge di stabilità, di una quota annuale di risorse non inferiore al 5 per cento delle somme destinate nell'anno finanziario 2019 alle spese militari, prevedendo per queste ultime una riduzione corrispondente;

b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'elusione e all'evasione fiscale;

c) la destinazione dei fondi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste per

la violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;

d) la destinazione, di una quota parte, non inferiore al 10 per cento dell'IVA applicata al commercio delle acque minerali;

e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per ambiente idrico.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento recante l'istituzione e le modalità di applicazione della tassa di scopo di cui al comma 1, lettera *e*).

3. Le risorse destinate dagli enti locali al finanziamento del servizio idrico integrato, secondo le modalità di cui alla presente legge, non rientrano nei calcoli previsti dal patto di stabilità interno disciplinato dalla legge di stabilità.

€ 2,00